

TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 601/2009 del Ruolo della Sezione controversie di lavoro

TRA

Baldanzini Antonio, con l'avv. Massimo Brancoli

- Ricorrente -

E

Comune di Montecatini Terme, con l'avv. Rossana Parlanti

- Resistente-

OGGETTO: retribuzione

Fatto e diritto

Il dott. Baldanzini, con ricorso depositato il 4 giugno 2009, premesso: di essere stato individuato con decreto sindacale n. 18 dell'undici maggio 2006 come Segretario Generale presso il Comune di Montecatini Terme e di essersi visto conferire in seguito attività gestionali e incarichi speciali dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo; che, con decreto sindacale n. 39 del 17 novembre 2008, gli era stata riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione, sulla base dell'esame delle condizioni, criteri e parametri

previsti dall'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo, nella misura del 10% della retribuzione di posizione, con decorrenza a partire dal 9 maggio 2006; che, tuttavia, tali maggiorazioni dovevano, secondo l'avviso dell'Amministrazione, ritenersi incluse nella retribuzione di posizione annua in godimento al Segretario Generale, per effetto del cd. galleggiamento, ovvero dell'incremento della retribuzione sino a concorrenza dell'importo relativo alla fascia A dell'area dirigenziale; tutto ciò premesso, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento: a) della maggiorazione della retribuzione di posizione, ex art. 24, comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Montecatini Terme, dal momento che il Comune non aveva nominato il Direttore Generale; b) della maggiorazione della retribuzione di posizione per l'attribuzione di funzioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Montecatini Terme ha contestato il fondamento della pretesa.

Con riferimento alla prima maggiorazione richiesta appare condivisibile la difesa del Comune che ha invocato la disapplicazione del proprio regolamento, per contrasto con l'art. 45, comma 1 d.lgs. 165/2001, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti.

Ora, l'art. 44 del CCNL applicabile prevede la corresponsione di un'indennità in favore del segretario cui siano state positivamente conferite funzioni di Direttore generale (ciò che non è accaduto nella specie) e non per il mero fatto che un Direttore generale non sia stato nominato (secondo il presupposto assunto dall'art. 24 dell'invocato Regolamento).

La seconda questione introdotta dal ricorrente attiene all'interpretazione dell'art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001. In particolare, secondo il ricorrente, la nozione di retribuzione di posizione assunta dal comma 5, al fine di farne discendere la necessaria equivalenza, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, con la retribuzione di posizione spettante alla funzione dirigenziale più elevata nell'ente, deve essere determinata, prescindendo dalla maggiorazione che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 41, può essere attribuita ai segretari generali, alle condizioni e alla stregua dei criteri e dei parametri di riferimento della contrattazione decentrata integrativa nazionale.

L'Amministrazione provinciale ritiene, invece, che gli effetti perequativi perseguiti dall'art. 41, comma 5 non possono ignorare i risultati cui si giunge attraverso le maggiorazioni di cui al comma 4, che comunque incidono sul *quantum* della retribuzione di posizione.

Pur dandosi atto che le regole contrattuali non brillano per univocità, ritiene il giudicante che la soluzione propugnata dal ricorrente sia quella che, a livello sistematico, meglio coglie la portata sistematica delle pattuizioni.

Posto infatti che la maggiorazione della retribuzione di posizione può discendere (e, nella specie, è conseguita), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. A2 del contratto collettivo integrativo del 22 dicembre 2003, dall'attribuzione al segretario di attività gestionali, incarichi speciali o progetti speciali, la considerazione della stessa nell'ambito della retribuzione di posizione, ai fini dell'interpretazione del comma 5 dell'art. 41 sopra citato, finirebbe per realizzare una discriminazione peggiorativa in danno dei funzionari più gravati di compiti.

Tale soluzione appare intrinsecamente irragionevole e inosservante del principio di corrispettività della remunerazione delle prestazioni. E ciò senza considerare gli aspetti previdenziali, puntualmente messi in luce dal ricorrente e relativi al fatto che le maggiorazioni di cui al comma 4 dell'art. 5 sono include nella quota B della pensione, a differenza della retribuzione di posizione di base, considerata ai fini del calcolo della quota A (v. nota INPDAP del 9 gennaio 2007, prot. 5731/06, che giunge a tali conclusioni nell'interpretazione dell'art. 41 cit. in relazione all'art. 13 d. lgs. 503/1992).

Pertanto, fermo restando che non è sindacabile dal g.o. - soprattutto in assenza di rilievi che dimostrino l'irragionevolezza della scelta - la percentuale del 10% di maggiorazione riconosciuta con il decreto sindacale n. 39 del 17 novembre 2008, può soltanto riconoscersi il diritto del ricorrente alla percezione di tale maggiorazione in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento per effetto del cd. galleggiamento.

Tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del processo.

P.Q.M.

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, rigettata ogni altra richiesta: a) accerta il diritto del ricorrente di percepire la maggiorazione della retribuzione di posizione, nella misura riconosciuta con il decreto sindacale n. 39 del 17 novembre 2008, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, per effetto del cd. galleggiamento; b) condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi legali come per legge; c) compensa le spese.

Pistoia, 8 febbraio 2010